



Il Presidente della Regione

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 63 DEL 22 MAGGIO 2020**

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. – ordinanza n. 61/2020: superamento comma 1 in materia di nautica da diporto.

IL PRESIDENTE

VISTI l'art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;

VISTI l'art. 32 Legge n. 833/1978, il D.Lgs. n. 112/1998, l'art. 50, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il Decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (cd. Decreto Cura Italia), recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito in legge dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”;

- l'Ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno del 22 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territoriale nazionale;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) con particolare riguardo all'articolo 3 secondo cui "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale";
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020 con cui sono stati modificati i codici ATECO di cui all'Allegato 1 del citato D.P.C.M. 22 marzo 2020;
- il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali";
- D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", con cui sono adottate nuove misure per fronteggiare l'emergenza con efficacia dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020;
- la Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 15350/117(2) Uff. III-Prot. Civ. Del 2020;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", con il quale, successivamente all'adozione delle Ordinanze sopra richiamate, si dispone, tra l'altro, all'articolo 1, comma 14, che "*Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale*"

VISTO il DPCM 17 maggio 2020 recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e VISTI gli allegati al DPCM da 1 a 17 recanti le Linee Guida redatte e approvate dalla Conferenza delle Regioni e accolte dal Governo;

RICHIAMATA l'Ordinanza O.P.G.R. n. 61 del 15 maggio 2020: “Misure urgenti in merito di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COBID 19. Disposizioni per moto turismo, sport equestre, natanti e imbarcazioni da diporto”;

RITENUTO che, pur a fronte di un forte abbattimento della diffusione del contagio, rimane in corso lo stato di emergenza e sussiste la necessità di adottare misure di prevenzione nei rapporti sociali ed economici, contestualmente all'ampliamento delle attività ammesse;

VISTE le Linee Guida emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “*Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID 19 in materia di trasporto - nautica da diporto.*” pubblicate sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

RITENUTO necessario adeguare la citata O.P.G.R. 61/2020 alle dette sopravvenute Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;

ORDINA

1. che il comma 1 della O.P.G.R. n. 61/2020 è sostituito dal seguente:
“è consentita la navigazione con unità da diporto; il luogo di partenza e quello di destinazione devono essere entrambi situati nella Regione Abruzzo. È obbligatoria l'osservanza di tutte le misure e le norme di sicurezza per la tutela dal contagio e del distanziamento sociale, anche negli spostamenti per recarsi all'imbarcazione, sulle banchine e in porto;”;
2. che l'allegato “LINEE GUIDA PER LA NAVIGAZIONE DA DIPORTO”, estratto dalle “*Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID 19 in materia di trasporto e nautica da diporto*” emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, forma parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
3. che l'efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione della stessa sul sito istituzionale della Regione e sino a nuovo provvedimento;
4. che la presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti e al Dipartimento Protezione Civile regionale;
5. che la presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il Direttore del Dipartimento
Ambiente - Territorio

Pierpaolo Pescara
(firmato digitalmente)

L'Assessore all'Urbanistica e Territorio –
Demanio marittimo – Paesaggi –
Energia Rifiuti
Nicola Campitelli
(firmato digitalmente)

Il Direttore del Dipartimento
Infrastrutture e Trasporti
Emidio Primavera
(firmato digitalmente)

L'Assessore allo Sport
e impiantistica sportiva
Guido Quintino Liris
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Marco Marsilio
(firmato digitalmente)